

Diritti sociali e pluralismo giuridico in Gurvitch

Alberto Scerbo

ABSTRACT

Il concetto di diritto sociale, connesso ai valori transpersonali, opposto a quello di diritto individuale, che esprime valori personali, si lega alle differenti forme di socialità, da cui discendono le diverse modalità di estrinsecazione dei fatti normativi. Gurvitch procede, quindi, alla partizione del diritto sociale in una pluralità di livelli. Uno sguardo è, quindi, rivolto al contenuto della Dichiarazione dei diritti sociali.

PAROLE CHIAVE

DIRITTI SOCIALI; GURVITCH;
PLURALISMO SOCIALE; DEMOCRAZIA.

1- DIRITTO SOCIALE E DIRITTO INDIVIDUALE

*L'unité du droit s'affirme dans cette échelle d'une façon purement immanente et se réalise dans la pluralité même des faits normatifs équivalents. Unité immanente dans la variété, tel est le dernier mot de la théorie pluraliste du droit*¹. In tal modo Gurvitch pensa di ovviare ai limiti riscontrabili nelle più diffuse teorie giuridiche. Infatti, l'impostazione seguita consente di pervenire ad una soluzione dialettica che procede alla sintesi delle tradizionali opposizioni tra essere e dover essere e tra autonomia ed eteronomia, ma anche di definire in modo preciso e completo il rapporto tra la sfera della soggettività e la sfera dell'oggettività, e di cogliere, inoltre, la necessaria unità tra la funzione sociale e la struttura giuridica. La positività del diritto è, così, soggetta ad un'analisi del tutto parallela a quella concernente gli aspetti costitutivi del fenomeno sociale, poiché la specificazione della socialità finisce per porsi come condizione del processo di configurazione dei fatti normativi, che, a sua volta, determina la concettualizzazione delle forme di diritto.

1 G. Gurvitch, *L'expérience juridique et la philosophie pluraliste du droit*, Paris, 1935, pp. 150-151.

Fonti del diritto diventano, perciò, i "fatti normativi", che "in un solo e medesimo atto generano il diritto e fondano la loro esistenza sul diritto", nel senso che "creano il loro essere generando il diritto che serve loro di fondamento"²: essi costituiscono, cioè, tutte le manifestazioni della realtà sociale capaci di creare il diritto. Pertanto, ogni forma di socialità può diventare fonte del diritto, di modo che

«le forme di socialità svolgono, accanto e nell'interno dei gruppi e delle società globali in cui sono integrate, la funzione di fonti primarie del diritto; funzione assai importante e decisiva, essendo impossibile capire la vita giuridica dei gruppi e delle società globali senza tener conto della vita giuridica delle forme di socialità»³.

Con una specificazione, però, dal momento che

«i fatti normativi delle società globali godono nella vita giuridica di una supremazia nei con-

2 G. Gurvitch, *L'idée du droit social*, Paris, 1932, p. 119.

3 G. Gurvitch, *Sociologia del diritto*, Milano, 1967, p. 174. Precise annotazioni si rinvengono nel saggio di G. Marchello, *Pluralismo e dialettica sociale*, in "Rivista internazionale di filosofia del diritto", (1950).

fronti dei fatti normativi dei gruppi particolari, mentre questi a loro volta hanno la supremazia nei confronti dei fatti normativi delle forme di socialità»⁴.

Il nucleo della teoria sociologico-giuridica di Gurvitch risiede nella distinzione tra socialità spontanea, o diretta, e socialità organizzata, o riflessa. La socialità spontanea si presenta sotto due forme distinte, per interpenetrazione e per interdipendenza, corrispondenti rispettivamente alla fusione parziale nel Noi e alla mera instaurazione di rapporti con gli altri. Il primo tipo comporta la reciproca immanenza di parti e tutto, mentre la seconda forma determina uno stato in cui le coscienze e i comportamenti restano in contrasto con l'insieme.

Da questa biforcazione discende un diverso atteggiarsi del grado di intensità della socialità spontanea. In tal modo, dal punto di vista della forza della fusione parziale si individua una integrazione superficiale, che si esprime nella Massa, una più intima, che si realizza nella Comunità, ed un'altra profonda al massimo grado, rappresentata dalla Comunione. All'interno di queste forme di socialità si scopre la presenza di una relazione inversamente proporzionale tra intensità ed estensione, poiché all'espansione dell'una corrisponde il restringimento dell'altra; ciò non è privo di conseguenze, dal momento che mette in luce come il maggior equilibrio si realizzi nell'ambito della forma intermedia dello stato di comunità, che, per tale ragione, si appalesa quale forma più stabile e più sicura di socialità. Dal lato della socialità per interdipendenza, il differente grado di intensità produce relazioni di avvicinamento, di allontanamento e miste. I rapporti con altri si condensano in processi di unione o separazione tra i gruppi e tra gli individui, ma bisogna considerare che nessun rapporto di questo tipo può instaurarsi senza una preesistente fase di interpenetrazione, visto che l'interdipendenza presuppone sempre l'operatività di simboli comunicativi, i quali possono favorire l'unità delle coscienze solamente in dipendenza di una precedente unione intuitiva. Il cerchio si chiude attraverso la

⁴ *Ibidem*, p. 174.

precisazione che il risvolto giuridico di tali connotazioni è offerto dalla caratterizzazione sociale e individuale del diritto.

La differenziazione tra le due forme di socialità, che riverbera i suoi effetti nella individuazione delle distinte modalità di estrinsecazione dei fatti normativi, conduce direttamente alla concettualizzazione del diritto sociale, "inteso come diritto di integrazione, di comunione e di collaborazione in una totalità antigerarchica"⁵. Strettamente connesso ai valori transpersonali, in quanto espressione della socialità per interpenetrazione fondata sull'unione intuitiva, si differenzia dal diritto individuale, che esprime valori personali, perché manifestazione della socialità per interdipendenza costituita sulla comunicazione simbolica.

Il diritto sociale "è diritto di pace, di aiuto scambievole, di lavoro in comune", mentre il diritto individuale "è diritto di guerra, di conflitto, di separazione"⁶. Sì che "ogni potere giuridico è funzione del diritto sociale" ed è

«sempre impersonale, oggettivo, immanente; non costituisce mai una dominazione e non è proiettato al di fuori della molteplicità dei membri che costituiscono un «Noi». Al contrario, il diritto individuale, diritto di separazione e di equazione per eccellenza, non costituisce mai di per se stesso un potere»⁷.

Su queste basi si comprendono le ragioni poste a fondamento del favore dimostrato da Gurvitch per il diritto sociale, che non discende mai da atti impositivi provenienti dall'esterno, perché è «sempre un diritto autonomo, inerente ad ogni "Noi" particolare, favorevole all'autonomia giuridica delle parti interessate»⁸.

⁵ G. Gurvitch, *Le temps present et l'idée du droit social*, Paris, 1932, p. 7. Essenziale rimane il riferimento al saggio di N. Bobbio, *Istituzione e diritto sociale (Renard e Gurvitch)*, in "Rivista internazionale di filosofia del diritto", (1936).

⁶ G. Gurvitch, *Sociologia del diritto*, cit., p. 184.

⁷ *Ibidem*, p. 185. Il problema del diritto è analizzato in chiave critica da V. Palazzolo, *La teoria del diritto di Georges Gurvitch*, in "Archivio di cultura italiana", (1940).

⁸ *Ibidem*, p. 184. Nell'approfondire il rapporto tra diritto e potere, La Torre osserva che in Gurvitch il potere politico, "anche là dove assume le forme estreme della "dominazione" si basa sempre su un qualche tipo di socia-

In concomitanza con i diversi gradi della socialità per interpenetrazione, Gurvitch opera una suddivisione del diritto sociale, che acquista pieno significato in opposizione al diritto subordinativo, da intendere come una forma degenerativa del diritto sociale, in virtù della soggezione al diritto individuale. Questo fenomeno può essere spontaneo, quando la prevalenza del diritto individuale è imputabile a credenze mistiche, o organizzato, allorché la sovrastruttura organizzata si mostra come il risultato non di una socialità spontanea sottostante, bensì di manifestazioni esterne di diritto individuale.

Da tali premesse si dipanano le partizioni del diritto sociale ipotizzate da Gurvitch. Il livello più superficiale di integrazione è realizzato dal diritto sociale della massa, in cui alla esclusività del diritto oggettivo segue la negazione dei diritti soggettivi, con l'effetto di dare origine ad una specie di diritto molto vicina al diritto subordinativo di dominazione. Il diritto sociale della comunità realizza, invece, il maggiore equilibrio tra aspetti soggettivi ed oggettivi del mondo del diritto, soprattutto perché la comunità costituisce, per un verso, l'espressione di socialità più stabile ed efficace e, per l'altro, la fonte del diritto più sicura, in considerazione della capacità di far emergere la distanza tra le caratteristiche essenziali delle credenze giuridiche e tutte le altre. A dispetto dell'intensità del grado di interpenetrazione, la comunione favorisce un diritto sociale con una validità più attenuata, dal momento che la comunione è solitamente fugace ed instabile, e per lo più legata all'influenza di fattori mistici e morali; in questo campo il diritto di integrazione si svolge con il predominio del momento oggettivo e il contemporaneo processo di annichilimento del diritto in quanto tale.

È interessante notare quale volto assume il diritto individuale in concomitanza con i vari tipi di rapporti connessi alla socialità per interdipendenza; si riconosce, così, un diritto, in genere quella «per interpenetrazione», talvolta (nei casi di «dominazione» sulla socialità «per interdipendenza»), di modo che si può ritenere che «il potere politico è saldamente vincolato al fenomeno giuridico» (M. La Torre, *Norme, istituzioni, valori. Per una teoria istituzionalistica del diritto*, Roma-Bari, 1999, p. 180).

to interindividuale di allontanamento, che si origina dal conflitto e si traduce, in fondo, nel diritto del più forte, di cui sono manifestazione concreta il diritto di guerra e il diritto alla proprietà alienabile, un diritto individuale di avvicinamento, che trova compiutezza in istituti come la donazione e la concessione, ed un diritto individuale misto, la cui manifestazione classica è il diritto contrattuale.

Un ulteriore tassello va inserito nella costruzione di Gurvitch, che riguarda i piani di profondità delle diverse specie di diritto. Sotto questo profilo rileva il contrasto tra diritto organizzato e diritto non organizzato:

ogni diritto organizzato – si precisa – è sempre sovrapposto ad un diritto non organizzato ad esso sottostante, ed ogni diritto non organizzato ha sempre la tendenza a coprirsi di una crosta più stabile e più fredda di diritto organizzato. Tra questi due piani fondamentali della realtà giuridica sussiste, tuttavia, una perpetua tensione, – che – deriva dal fatto che il diritto organizzato non riesce, nel suo schematismo riflesso, ad esprimere appieno il diritto non organizzato più dinamico e più ricco di contenuto⁹.

Gurvitch rompe, così, la necessaria concatenazione tra diritto ed organizzazione, che sembra costituire il passaggio obbligato per innalzarsi dalla dimensione dinamica della socialità a quella certa della giuridicità. Di conseguenza apre la strada ad una modalità di confronto più articolata, per la quale esiste vero diritto di integrazione quando è fondato sul diritto non organizzato prodotto dalla comunità sottostante, ragion per cui si assiste all'espansione del diritto di subordinazione nel momento in cui si realizza il distacco tra diritto organizzato e diritto spontaneo e l'organizzazione che ne deriva acquista il carattere di una associazione di dominazione.

Attraverso tali premesse Gurvitch rileva la complessità della realtà sociale, che lo induce a privilegiare, accanto ad uno studio in profondità, o in verticale, uno studio in orizzontale, o di tipo differenziale¹⁰. Proprio questo speci-

⁹ *Ibidem*, p. 193.

¹⁰ Alcune precisazioni sono contenute anche in C. Faralli, *Il tempo dello storico e il tempo del sociologo: la polemica tra Braudel e Gurvitch*, in "Sociologia del diritto", (1996), n. 3.

fico punto è oggetto di attenzione critica nei riguardi di alcuni autori precedenti. Si evidenzia, così, che

la tipologia giuridica dei gruppi non costituisce il punto forte della sociologia del diritto di Hauriou, il cui merito consiste piuttosto nelle sue analisi in profondità della realtà del diritto, che di tale realtà pongono più accuratamente in luce il "pluralismo verticale" che non il "pluralismo orizzontale"¹¹.

Ugualmente

il difetto essenziale della sociologia giuridica di Ehrlich (...) è la mancanza assoluta di qualsiasi analisi microsociologica e differenziale, vale a dire di una spiegazione che renda conto delle forme di socialità e dei tipi giuridici dei gruppi. Il pluralismo sociologico e giuridico di Ehrlich è esclusivamente verticale e lo porta a confondere, sotto il termine vago di "diritto della società", svariati tipi di diritto¹².

Da parte sua Gurvitch schematizza piuttosto minuziosamente l'analisi sociologica del diritto, precisando la necessità di distinguere la microsociologia e la sociologia differenziale del diritto. La prima, diretta a «studiare le specie di diritto in funzione delle diverse forme di socialità, – nonché – a studiare le specie di diritto in funzione dei livelli di profondità individuabili nell'ambito di ogni forma di socialità in quanto fatto normativo»¹³; l'altra, rivolta all'indagine delle strutture giuridiche rappresentative di unità collettive reali, rilevanti nelle forme della tipologia giuridica dei gruppi particolari e della tipologia giuridica delle società globali. Il modello si completa, quindi, con la previsione dell'ulteriore campo esplorativo della sociologia genetica, che, prescindendo da ogni impostazione di carattere evoluzionistico, si propone di definire le «"regolarità tendenziali" di mutamento nell'ambito di ogni tipo di sistema giuridico, – ma anche i – fattori di siffatte regolarità di trasformazione nella vita giuridica in genere»¹⁴.

11 G. Gurvitch, *Sociologia del diritto*, cit., p. 127.

12 *Ibidem*, pp. 133-134.

13 *Ibidem*, p. 176.

14 *Ibidem*, p. 249. Per un approfondimento della sociologia del diritto v. M. A. Stefani, *Georges Gurvitch sociologo del diritto*, Roma, 1982, 1974.

La sistematizzazione concettuale elaborata da Gurvitch implica di necessità una serie di specifiche e dettagliate partizioni, che denotano il più compiutamente possibile l'intersecazione tra pluralismo sociale e pluralismo giuridico¹⁵, basato peraltro sul superamento di una concezione individualistica a vantaggio della valorizzazione dell'aspetto sociale, sulla preferenza accordata al momento aggregativo piuttosto che all'elemento atomistico, sulla rilevanza attribuita ad una scelta di decentramento del potere e di diversificazione della capacità normativa in contrapposizione ad una tendenza centralistica.

Il risvolto di un approccio di tal genere è lo sviluppo in concreto della teoria pluralistica, che si verifica a partire dall'idea che ogni comunità dotata di socialità attiva e portatrice di un valore positivo si impone come fatto normativo che dà origine ad una propria regolamentazione giuridica. Si precisa, però, che anche i gruppi con le caratteristiche indicate non sempre si dimostrano capaci di costruire un ordinamento giuridico, in ragione della loro temporaneità o stabilità o ancora della funzione rivestita. È certa, però, l'affermazione della pluralità degli ordinamenti giuridici, che sposta l'attenzione dal piano formale a quello sostanziale ed induce ad una rielaborata riflessione sul tema della sovranità, da osservare sotto l'ottica giuridica piuttosto che sotto quella politica, per pervenire ad uno spostamento di visuale nell'ambito della socialità spontanea.

Il campo della sovranità giuridica non organizzata costituisce il fondamento del riconoscimento e della previsione di una pluralistica diffusione degli ordinamenti giuridici, che si prospetta, tra l'altro, senza una precisa disposizione giuridica, perché aperta ai mutamenti e alle variazioni dettate dalla storia. Tale organizzazione ricostruisce in termini antiformalistici il rapporto tra società e diritto e propone una diversa interpretazione di alcune categorie

15 Un quadro sistematico del pluralismo di Gurvitch è dovuto a M. D'Aguanno, *Gurvitch pluralista*, Napoli, 1974. Nello specifico, sul rapporto tra pluralismo sociale e pluralismo giuridico, v. il saggio di A.R. Favretto, *Dal pluralismo dei rapporti sociali al pluralismo delle normatività. Individui e diritto in Tönnies e Gurvitch*, in "Sociologia del diritto", (1992), n. 3.

della politica, al punto che anche il soggetto politico più rappresentativo, lo Stato, non soltanto assume un ruolo non esclusivo nella produzione del diritto, ma è chiamato a confrontarsi, proprio sotto l'aspetto giuridico, con le altre diverse realtà sociali. I rapporti dello Stato con gli ordinamenti giuridici non statuali sono catalogati in funzione del particolare tipo di diritto sociale rappresentato. È possibile, perciò, distinguere tra ordinamenti del diritto sociale puro, in cui la coazione è condizionata, perché è ammessa l'opportunità giuridica di sottrarsi mediante l'abbandono della comunità, e ordinamenti del diritto sociale condensato nello Stato, caratterizzati dalla coazione incondizionata, non suscettibile di deroghe.

Il diritto sociale puro incontra una ulteriore partizione. Può essere, infatti, indipendente, quando è concentrato entro ordinamenti giuridici superiori o equivalenti a quello statale, come nel caso del diritto nazionale sovralfunzionale, del diritto internazionale e del diritto della Chiesa, e non indipendente ma sottoposto alla tutela dello Stato, quando soccombe, nell'ipotesi di conflitto, all'ordinamento statale, come accade per tutti quei sistemi che sono ricondotti nel campo del diritto privato. Si possono individuare, infine, gli ordinamenti del diritto sociale ammessi dallo Stato, che occupano una posizione intermedia tra il diritto puro e il diritto condensato, i quali si caratterizzano per una precisa autonomia, ma sono pur sempre al servizio dello Stato: l'esempio più illuminante è il diritto dell'autogoverno locale, ma vale anche per il diritto degli enti decentrati che svolgono funzioni tecniche o esercitano servizi pubblici.

2. PLURALISMO SOCIALE E DEMOCRAZIA PLURALISTA

La visione pluralistica della realtà sociale e la costruzione di una teoria sociologico-giuridica capace di assicurare la sostanziale limitazione del potere dello Stato favoriscono, perciò, una precisa presa di posizione dal punto di vista politico¹⁶. Gurvitch non manca, infatti, di pre-

¹⁶ Su questo aspetto cfr. lo studio critico di A. Tanzi, *Georges Gurvitch. Il progetto della libertà*, Pisa, 1980.

stare attenzione al riscontro operativo delle scelte concettuali formulate. E rileva innanzitutto che il diritto di integrazione lascia spazio all'espansione della violenza nel momento in cui contemporaneamente si verifica lo scarto tra diritto organizzato e diritto spontaneo e l'affermazione di un potere basato su fattori mistici e non giuridici. Il diritto di subordinazione si instaura in queste condizioni e produce rapporti sociali in cui la dominazione raggiunge il massimo livello: tale effetto negativo giustifica in maniera razionale il giudizio di fondo espresso nei confronti dei regimi totalitari e delle teocrazie orientali.

Per converso, il pensiero di Gurvitch si dirige verso la valorizzazione ed il sostegno della democrazia, che critica nella forma trasmessa dalla modernità, incentrata essenzialmente su una impostazione individualistica di stampo monistico. Si ritiene necessario, invece, prodigarsi per l'attuazione di una democrazia pluralista, capace di consentire il pieno dispiegamento delle sue molteplici sfaccettature e di dare consistenza alle differenti componenti di autonomia operanti al suo interno. Quasi anticipando il dibattito contemporaneo sull'essenza della democrazia, Gurvitch analizza in chiave problematica l'idea della "democrazia come metodo" e tutte le formule generiche, sicuramente riduttive della nozione, che sono state sostenute nel corso del tempo dagli studiosi.

Non manca di soffermarsi sull'opera di Rousseau, che ha avuto il merito di sintetizzare i caratteri fondamentali dell'anima democratica mediante la teorizzazione del principio della volontà generale, concepita come l'idea di una sostanza razionale presente in tutti gli individui e resa operativa dal suffragio universale. È preciso, anche se fugace, l'accento ai limiti strutturali del potere democratico inteso alla maniera rousseauiana, che discendono dalla sostanziale coincidenza tra volontà generale e volontà di tutti e finiscono per evidenziare solamente l'aspetto puramente operativo della vita democratica, dove l'oscuramento dell'elemento qualitativo e l'esaltazione del valore del consenso in termini di calcolo numerico. La stessa idea di libertà individuale annichilisce dinanzi all'esito delle deliberazioni,

soprattutto in considerazione del fatto che la singola scelta non appare più come il risultato della volontà dell'individuo, ma come la manifestazione di una volontà superiore, detentrica della misura delle cose.

La successiva attribuzione al principio di libertà di una maggiore concretezza, la modificazione in senso qualitativo dell'uguaglianza, concepita in maniera sostanziale oltre che formale, e la visione della sovranità popolare non come un dato acquisito, ma come oggetto di ricerca da porre a sostegno delle istituzioni statali, ha determinato una nuova prospettiva dell'ideologia democratica, che rende inaccettabile le teorie di formazione atomistica ed impone una revisione del fondamento tradizionalmente assunto. L'attenta analisi dei principi costitutivi dell'ideale democratico conduce, in verità, a comprendere che la premessa filosofica non si ritrova in una matrice individualistica, bensì in una prospettiva che sintetizza individualismo e universalismo, per la quale le parti si compongono con il tutto in un rapporto di interpenetrazione dell'unità e della molteplicità, in cui si prospetta l'equivalenza tra valori personali e transpersonali.

Questi specifici riferimenti rinviano direttamente alla teoria del diritto di Gurvitch e dimostrano come la filosofia giuridica elaborata dal giurista francese ha come conseguenza necessaria la proiezione verso una scelta politica di tipo democratico, ma anche come il concetto di democrazia che ne scaturisce è profondamente connesso con l'idea di diritto sviluppata secondo il modello transpersonalistico¹⁷. Infatti, il principio dell'unità nella varietà applicabile alla dottrina giuridica pluralista costituisce il fondamento anche della teoria politica democratica, perché, per un verso, impedisce di identificare il diritto con la forza e, per l'altro, di pensare allo Stato come strumento per la realizzazione di un ordine coercitivo incondizionato destinato al controllo sociale.

Si comprende come la scelta autenticamente democratica di Gurvitch sia legata al problema giuridico, e soprattutto al bisogno

17 Su transpersonalismo si rinvia a A. Olgiati, *Il transpersonalismo in Gurvitch*, in *Il concetto di giuridicità nella scuola moderna del diritto*, Milano, 1943.

di recuperare un'intima connessione tra il diritto e l'organizzazione sociale: per Gurvitch «*la démocratie est la voie indispensable, la seule possible, vers la réalisation du droit au sein d'une organisation sociale*»¹⁸. La formula ha valore tanto nella direzione del diritto, quanto, all'inverso, dal lato della politica, dal momento che non è soltanto l'organizzazione di governo democratica a garantire la configurazione di un ordine giuridico radicato nella società, ma, all'opposto, è anche il diritto a definire l'identità del potere e ad assicurare una condizione politica caratterizzata dalla subordinazione del potere al diritto.

L'antidemocraticità è, per Gurvitch, il connotato di ogni teoria che antepone il potere al diritto, perché, anche se involontariamente o indirettamente, pone le premesse per l'instaurazione di un regime fondato sull'autolegittimazione del potere, sulla mancanza di controlli efficaci e sulla tendenziale arbitrarietà dei comportamenti. Per tale ragione il processo di realizzazione della democrazia è inseparabile dall'idea del diritto, visto che è proprio di un regime autenticamente democratico l'affermazione di un reale "potere del diritto", per il quale tutti gli atti del potere esecutivo sono soggetti al controllo di legalità da parte degli organi della giurisdizione. E così

«à force d'être impregnées de droit, les relations d'organisation se trouvent subordonnées à un genre particulier du droit, le droit social; ce droit élimine de la structure de l'organisation l'ordre du droit individuel, qui ne masque, en tant qu'il est appliqué au pouvoir social, que l'arbitraire, la violence et la hiérarchie; de sorte que, du point de vue purement juridique, la démocratie peut être définie comme l'institution de la souveraineté du droit social à l'intérieur d'une organisation»¹⁹.

Il concetto qui espresso può costituire, in un certo qual modo, la sintesi del poliedrico e variegato percorso intellettuale di Gurvitch, perché coniuga i fondamenti dell'impianto filosofico, le risultanze dell'analisi sociologica,

18 G. Gurvitch, *L'expérience juridique et la philosophie pluraliste du droit*, cit., p. 252. Il volume ripropone il saggio *Le principe démocratique et la démocratie future* in "Revue de Métaphysique et de Morale", (1929).

19 *Ibidem*, p. 254.

i risvolti della dottrina giuridica e le applicazioni della scienza politica in un quadro sostanzialmente unitario, che mostra come la problematizzazione dell'esperienza giuridica permette di scoprire la forma di diritto più rappresentativa della natura sociale dell'uomo e, quindi, più rispondente alle esigenze e alle aspettative della realtà, e ad indirizzare, di conseguenza, verso la definizione delle regole di funzionamento del potere politico. In un rapporto di convergenza tra politica e diritto, in cui la democrazia si prospetta come l'esito naturale dell'approccio "filosofico" al problema dell'esperienza.

L'idea di Gurvitch è, così, di trasformare la questione da specificamente politica in giuridica ed inoltre di considerare che il problema della democrazia deve caricarsi anche di una valenza economica, per ritagliare soluzioni di convenienza rispetto alla prassi e del tutto adatte alla formazione di una forma organizzativa tendenzialmente "unitaria" e "completa".

In verità il sistema democratico esprime, con la più ampia chiarezza, il significato, e la realtà, di una concezione pluralistica, tanto è vero che Gurvitch non esita a considerare che

«l'avenir de la démocratie est dans l'universalité et la multiplicité de ses faces, dans son caractère, pour ainsi dire polyédrique, dans son extension continue à des nouvelles régions des rapports humains, dans le fait qu'elle sort des limites exclusives de l'organisation politique».

Che costituisce, senza dubbio, il metodo più vantaggioso per approdare ad una condizione di integrazione della «*liberté individuelle dans son acception plus concrète avec l'idée de l'égalité*»²⁰.

Pertanto, è evidente che la democrazia politica ha bisogno senz'altro del sostegno della democrazia economica, in considerazione del fatto che solamente attraverso questo metodo è possibile attenuare le discriminazioni sociali, impedire un esercizio arbitrario del potere capitalista ed assicurare la convivenza tra le classi. Il pensiero di Gurvitch è, perciò,

²⁰ *Ibidem*, pp. 256-257. Spunti interessanti si trovano nel saggio di N. Abbagnano, *La sociologia della libertà di Gurvitch*, in "Quaderni di sociologia", (1955), n. 18.

proteso verso una strada "riformista", per allargare gli spazi di democraticità e per valorizzare il ruolo dei gruppi che partecipano attivamente alla vita economica. Tutto ciò si realizza per il tramite del diritto sociale. La democrazia acquista, così, il valore di forma ideale di stato, perché espressiva, e attuativa, del diritto delle comunità, nel senso che stigmatizza il fatto che

«chaque totalité sociale s'affirme comme la source d'un nouveau droit objectif et participe directement aux relations juridiques internes auxquelles il donne lieu»²¹.

Questo preciso riferimento giuridico richiama immediatamente in opposizione la categoria del diritto individuale. Gurvitch chiarisce che la distinzione prospettata non rievoca affatto quella tradizionale tra diritto oggettivo e diritto soggettivo, né la classificazione del diritto in pubblico e privato. Innanzitutto perché tanto il diritto sociale quanto il diritto individuale contengono insieme elementi oggettivi e soggettivi; in secondo luogo va sottolineato che sia il diritto individuale che quello sociale partecipano del diritto privato allo stesso modo del diritto pubblico. A tal proposito, si deve ricordare che la partizione tra pubblico e privato rappresenta un prodotto convenzionale dello Stato e, se diversi autori hanno giustamente rilevato la presenza di esempi di diritto sociale all'interno del diritto privato, un processo dello stesso tipo non è stato avviato per il diritto pubblico, dove, invece, ad avviso di Gurvitch, si possono scoprire concrete espressioni di diritto individuale.

In verità, è proprio la coesistenza di questo contenuto nel diritto pubblico a determinare la struttura moderna dell'organizzazione del potere, che, evidenziando la matrice individualista della concezione dello Stato, rende più agevole l'esercizio arbitrario dell'attività di governo ed intacca l'essenza stessa della democrazia politica. Si afferma, così, la necessità di espellere dal diritto pubblico l'ordine del diritto individuale, poiché la vera democrazia politica comporta la "*reductio du droit public au seul*

²¹ *Ibidem*, p. 261.

et pur droit social engendré par la communauté politique sous-jacente à l'organisation superposée»²².

A queste condizioni la democrazia si prospetta come l'istituzione della "sovranità del diritto sociale" all'interno di una organizzazione, poiché si propone espressamente lo scopo di strutturare l'organizzazione sovrapposta alla totalità puramente oggettiva della comunità, che costituisce, in definitiva, il fondamento di ogni organizzazione. E pertanto

«le droit social est l'essence même de la démocratie. Il symbolise juridiquement et incarne en lui l'idée su self-government collectif à base d'égalité et de liberté» – per cui – «la démocratie est le droit social organisé; la souveraineté du droit social est la démocratie»²³.

Lo stesso meccanismo funziona per la democrazia economica, chiamata ad ispirare l'organizzazione industriale ai principi del diritto sociale, che esprime l'essenza della comunità oggettiva sottostante. Di conseguenza, per Gurvitch la democrazia sotto l'aspetto economico riflette «la rébellion du droit social à l'intérieur de chaque entreprise contre son assujettissement anormal à l'ordre hétérogène du droit individuel»²⁴. Il significato ultimo di tale asserzione coincide con il bisogno di una azione pubblica diretta a modificare l'assetto della società capitalistica, la quale è sostanzialmente improntata sul perseguimento e la difesa degli interessi dei titolari delle attività produttive, con il conseguente predominio di un ordine giuridico ispirato al diritto individuale.

Il rinnovamento non può che consistere nella instaurazione di rapporti di potere basati sul diritto sociale dei gruppi, che sfaldano l'associazionismo di dominio ed eliminano la confusione che scaturisce dalla soggezione del potere esercitato da tutti all'influenza del diritto individuale. In tal modo Gurvitch manifesta un particolare favore per l'indirizzo socialista, in forza, probabilmente, anche dell'esperienza politica vissuta in patria, ma seguendo un processo di rivisitazione che, se per un verso ribadisce il rifiuto dell'in-

dividualismo capitalistico, per l'altro critica l'impianto collettivistico, di matrice statalista e a struttura dirigista. L'intento perseguito è l'annullamento dell'esercizio del potere dell'uomo sull'uomo, al fine di sconfiggere l'idea della supremazia dello Stato e smantellare ogni forma di individualismo. Ciò a cui si aspira è, in definitiva, la sostituzione dell'interesse comune all'interesse particolare, in un campo come quello economico generalmente caratterizzato dagli egoismi delle singole componenti.

3. LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI SOCIALI

La sintesi di questi concetti si trova espressa nella *Dichiarazione dei diritti sociali*, pubblicata a New York nel 1944, in cui si supera la dimensione del pluralismo di fatto per recuperare quella del pluralismo come ideale morale e giuridico, accompagnato da una tecnica pluralista, al fine di

«limiter l'Etat par une Organisation Economique indépendante se gouvernant elle-même, et réciproquement, à instaurer des contrepoids effectifs entre la Constitution Politique et la Constitution Sociale, entre la Démocratie Politique et la Démocratie Economique, entre la Propriété Publique et la Propriété Sociale, entre l'Intérêt Général Politique et l'Intérêt Général Economique, entre les Producteurs et les Consommateurs, entre les deux derniers pris ensemble et les Citoyens»²⁵. «Dans la plénitude concrète des ses manifestations – spiega Gurvitch – plusieurs aspects de l'être humain se distinguent nettement. Il est producteur et plus spécialement, travailleur, ouvrier; il est consommateur et souvent usager (client); il est citoyen, bien entendu. Mais les catégories de producteur, consommateur et citoyen, n'épuisent pas son être: sous le citoyen, le producteur et le consommateur, demeure l'homme indépendant de toutes ces fonctions et qualités»²⁶.

La dichiarazione dei diritti sociali è, pertanto, strutturata rispecchiando questo quadro di riferimento e, quindi, differenziando le diverse sfere di incidenza, seguendo un modello basato sulla integrazione delle varie attività sociali e sulla individuazione di un complesso circolo

22 *Ibidem*, p. 263.

23 *Ibidem*.

24 *Ibidem*, p. 264.

25 G. Gurvitch, *La déclaration de droits sociaux*, Paris, 1946, pp. 62-63.

26 *Ibidem*, p. 66.

combinato di contrappesi, idoneo a convogliare l'esercizio dei poteri entro misure adeguate.

La costruzione di un sistema organizzativo generale fondato sulla convivenza reciprocamente condizionata dei gruppi e degli apparati istituzionali, fonte di equilibrio politico, giuridico e sociale, assicura, ad avviso di Gurvitch, l'effettività della tutela giurisdizionale delle nuove dichiarazioni dei diritti, che, esprimendo il "diritto spontaneo della nazione", colgono e realizzano autenticamente i valori essenziali della democrazia.

La proposta di nuove tecniche aspira al superamento di una prospettiva meramente strumentale, per approdare al riconoscimento di accorgimenti che incidano sulla organizzazione complessiva della società, ma in quanto rappresentativi di un modo più radicale di intendere la democrazia. L'accentuazione delle limitazioni del/i potere/i diventa così il segno del ruolo effettivamente incisivo rivestito dalla comunità sociale, che si attesta quale soggetto centrale della politica, per un recupero della dimensione ontologica della democrazia. Ed infatti, il riconoscimento della necessità di nuove strade per la realizzazione dei valori democratici e per l'affermazione della libertà dell'uomo rinvia principalmente all'attuazione del principio di autonomia, inteso come capacità di autoregolamentazione responsabile, condizione indispensabile per dispiegare compiutamente le forme più ampie di autogoverno degli individui e dei gruppi sociali.

Il riferimento al momento economico, oltre che a quello politico, come il richiamo alle diverse sfere della soggettività, nonché al ruolo dei diversi gruppi ed insieme, costituiscono il presupposto, e la ragione ultima, della formulazione di una dichiarazione che ha per contenuto diritti strutturalmente "sociali", che evidenziano la partecipazione dei singoli ad un tutto, che prende parte direttamente alle relazioni giuridiche, sulla base di una reciproca fiducia di fondo e sull'impegno di vivere il concetto di solidarietà.

L'obiettivo è di evitare la ripetizione di precedenti esperienze, risolte nella propugnatione di «*programmes de l'action de l'État* – trattando soltanto – *de ses devoirs et de ses*

droits, n'attribuant aux intéressés, groupes et individus, aucun droit social propre, aucune autonomie juridique, aucune capacité même de revendiquer et de contrôler, aucune garantie de leur liberté et de leur rôle actif, aucune faculté de se gouverner eux-mêmes et de défendre effectivement leurs droits»²⁷.

Per favorire, al contrario, l'incontro di teoria e prassi, di società e diritto, di individuo e comunità, di "me" e "noi", con l'obiettivo di far rivivere nella sua purezza "la richesse du flux du vécu"²⁸.

Alberto Scerbo, Ordinario di "Filosofia del diritto" presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università "Magna Graecia" di Catanzaro, dove insegna anche "Teoria e tecnica della normazione e dell'interpretazione".

Ha scritto, oltre a numerosi saggi, le monografie Felice Battaglia. La centralità del valore giuridico (Napoli, 1990), Tecnica e politica del diritto nella teoria del processo, Soveria Mannelli (CZ), 2000, Giustizia Sovranità Virtù, Soveria Mannelli (CZ), 2004 e Istituzionalismo giuridico e pluralismo sociale, Soveria Mannelli (CZ), 2008. Ha curato, insieme a Massimo La Torre, Una introduzione alla filosofia del diritto, Soveria Mannelli (CZ), 2003 ed insieme a Massimo La Torre e Marina Lalatta Costerbosa Questioni di vita o morte, Torino, 2007. È coautore del volume Prospettive di filosofia del diritto del nostro tempo, Torino, 2010. Per Rubbettino è co-curatore della collana Res Publica, per la quale ha curato la Dichiarazione dei diritti sociali (2004).
scerbo@unicz.it

²⁷ *Ibidem*, p. 74.

²⁸ G. Gurvitch, *L'expérience juridique et la philosophie pluraliste du droit*, cit., p. 21.